



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto

N. 23/18 del Now del 21/3/2018

Al Sig. Procuratore Aggiunto
Ai Sigg. Sostituti Procuratori
Al Sig. Dirigente Amministrativo

Oggetto: **Linee guida sulle procedure di definizione delle contravvenzioni ambientali. Legge 22.5.2015, n. 68**

Il Procuratore della Repubblica

- **Premessi cenni sulla Legge di cui all'oggetto, come qui di seguito indicati:**

La legge 22 maggio 2015, n. 68, contenente disposizioni in materia di reati contro l'ambiente, ha previsto un meccanismo di estinzione delle contravvenzioni previa regolarizzazione, con una procedura modulata su quella prevista per le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dagli art. 20 e seg. del D.L.vo 19.12.1994, n. 758, ora più generalmente richiamati dall'art. 301 del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81.

La relativa disciplina, in materia di estinzione delle contravvenzioni ambientali, è contenuta negli articoli dal 318 bis al 318 octies, interpolati nel T.U.A dalla citata Legge 68/2015.

L'art. 318 bis prescrive che la disciplina della prescrizione ai fini di regolarizzazione si applica alle *"ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto"* -il N. 152/2006 -, *che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette"*.

La relativa disciplina, dunque, si applica alle sole contravvenzioni, a carico di soggetti noti o identificabili, previste dal T.U.A. e non anche a quelle, comunque riconducibili alla materia ambientale, previste da altri testi normativi.

PRESUPPOSTI per l'applicazione della procedura estintiva:

1. deve trattarsi di ipotesi contravvenzionali previste dal T.U.A. per le quali il legislatore preveda una pena pecuniaria dell'ammenda sola o alternativa alla pena detentiva, non essendo altrimenti possibile determinare la misura della somma da versare, ex art. 318 quater T.U.A. La disciplina non trova quindi applicazione ai delitti previsti dal T.U.A. e alle contravvenzioni punite con pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria. Si è consapevoli che un'alta percentuale di contravvenzioni previste dal T.U.A. è punita con pena congiunta, sicché escluderle dalla procedura estintiva, può condurre ad un forte ridimensionamento della portata dell'intera riforma, tuttavia la mancanza nel T.U.A. di un meccanismo legislativo di conversione della pena detentiva in pena



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale ordinario di Taranto

foglio nr. due

pecuniaria, induce a ritenere che il giudice, archiviando il procedimento a seguito del pagamento della sola sanzione pecuniaria, anche in ipotesi che prevedono la pena detentiva, finirebbe per annullare la sanzione prevista dalla legge, in aperta violazione del principio di legalità della pena e anche di quello di eguaglianza posto che l'autore di una contravvenzione punita con pena congiunta verrebbe punito meno gravemente rispetto a chi avesse commesso una violazione sanzionata solo con pena detentiva.

Di conseguenza la procedura di regolarizzazione risulta possibile per le seguenti ipotesi di reato:

- **PARTE SECONDA del T.U.A.:** Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) –
- **Art. 29 quattordices, commi 1 (prima ipotesi) – 3-5**
- **PARTE TERZA del T.U.A.:** Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.
- **Art. 137, commi 1-7 (prima ipotesi) – 9-10-12-14**
- **PARTE QUARTA del T.U.A. –** Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- **Art. 256, commi 1 lett. a), 2 (in relazione al comma 1 lett. a) – 6 (prima ipotesi);**
- **Art. 257 comma 1**
- **Art. 261 bis, commi 8 (prima ipotesi) – 9-10-11**
- **PARTE QUINTA del T.U.A. –** Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
- **Art. 279, commi 1 (prima e seconda ipotesi), 2-3-4-6**
- **Art. 296, comma 1 lett. a) e comma 3**

2. La condotta non deve aver cagionato un danno o un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Spetta all'organo di vigilanza che accerta l'illecito, la valutazione del danno o del pericolo attuale e concreto di danno che, se ritenuto sussistente, preclude il ricorso alla procedura estintiva. Il criterio da adottare è quello della REVERSIBILITA' degli EFFETTI anche alla luce della nozione di danno ambientale delineata dall'art. 300 di cui al T.U.A per il quale è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Di conseguenza la procedura risulterà attivabile ogniqualvolta sia possibile rimuovere gli effetti dell'illecito, e quindi la condizione di irregolarità, tramite imposizioni al trasgressore. Se l'organo di p.g., al contrario, dovesse ritenere irreversibili o difficilmente eliminabili gli effetti della condotta, specificherà le ragioni dell'impossibilità/difficoltà di rimuovere le sue conseguenze, ossia il danno o il pericolo concreto e attuale di danno per le risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Il danno, proprio perché irreversibile, deve essere significativo e solo in presenza di questo sarà possibile, e corretto, negare al contravventore la possibilità di definire l'illecito con tale procedura. Il pericolo, come dice la legge, deve essere concreto ed attuale, quindi anch'esso significativo. Occorre considerare che la procedura estintiva è un istituto che va a vantaggio del trasgressore e che il legislatore ha, con la disciplina in esame, manifestato



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale ordinario di Taranto

foglio nr. tre

un *favor* per la regolarizzazione, cosicché l'accesso alla procedura può essere negato al trasgressore, con la conseguenza dell'instaurazione del processo penale a suo carico, solo in caso di sussistenza dei presupposti ostativi. L'organo accertatore, ove ritenga non attivabile la disciplina, enuncerà quindi con adeguata motivazione le ragioni tecniche che impediscono di impartire le prescrizioni a fini di regolarizzazione. Così, se la condotta (attiva o passiva) sanzionata dalla contravvenzione ha generato un danno (o un pericolo di danno attuale e concreto) irreversibile o difficilmente eliminabile, non vi saranno prescrizioni che possano consentire il ripristino dello *status quo ante*. Se invece una condotta positiva (un *facere*) del contravventore potrebbe ripristinare in tempi ragionevoli lo stato antecedente, verranno impartire le prescrizioni. E' quindi consentita la definizione in via amministrativa delle contravvenzioni di tipo formale (ad esempio l'attivazione di impianti prima dell'emissione del titolo abilitativi o l'inosservanza alle prescrizioni imposte negli stessi titoli autorizzativi) e delle contravvenzioni che non abbiano provocato una effettiva lesione del bene giuridico protetto dalla normativa ambientale. Così, a titolo di esempio, la procedura potrà riguardare i depositi incontrollati di rifiuti non pericolosi da parte di titolari di piccole imprese, o di loro dipendenti, su aree di limitata estensione interessate da sversamenti recenti, rimovibili con facilità ed in tempi brevi, prima del verificarsi di effettivi pregiudizi all'ambiente. Sono escluse le contravvenzioni che abbiano arrecato un effettivo danno all'ambiente o il pericolo di danno concreto ed attuale di tale danno. Tra queste rientrano tutte le ipotesi di "gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi" e di attivazione o gestione di "discarica non autorizzata", trattandosi fra l'altro di fattispecie punite dall'art. 256 comma 1 lett. b) e comma 2 D.L.vo 152/2006 con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda. In caso di danno o pericolo effettivi dovrà essere inviata la C.N.R. al pubblico ministero che procederà con il rito ordinario. Se il pubblico ministero, ricevuta la notizia di reato, dovesse andare in contrario avviso rispetto alla p.g., ritenendo applicabili le prescrizioni, potrà disporre che la stessa p.g. dia avvio alla procedura con gli adempimenti di cui agli artt. 318 ter e 318 quater. Analogo potere è conferito al p.m. dall'art. 318 quinquies, secondo cui "se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di proprie iniziativa, ne dà comunicazione alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli artt. 318 ter e 318 quater", a conferma dell'assunto secondo il quale le prescrizioni devono essere impartite dall'organo accertatore.

IL PROCEDIMENTO

Il procedimento che il legislatore ha indicato per la regolarizzazione delle contravvenzioni ambientali è mutato da quello che disciplina la "regolarizzazione" delle contravvenzioni relative alla tutela della salute dei lavoratori (D.L.vo n. 78/1994) L'Art. 318-ter. comma 1 L. 68/2015 prevede che per " eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale ordinario di Taranto

foglio nr. quattro

richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero”

La prescrizione è diretta quindi alla “regolarizzazione” della situazione violata e consiste nell’imposizione di una condotta da individuarsi in relazione al caso concreto, cioè alla specifica violazione di legge riscontrata ed idonea ad eliminarla, sempre che non abbia prodotto alcun effettivo danno, né abbia cagionato il pericolo concreto ed attuale di tale danno. Qualora invece la violazione abbia già prodotto un danno effettivo, o il pericolo concreto e attuale di tale danno e tale pericolo non sia eliminabile, la contravvenzione non potrà essere “regolarizzata”, il che significa che la medesima contravvenzione potrà essere regolarizzata – oppure no – a seconda che abbia – oppure no – prodotto un danno effettivo o abbia – oppure no – determinato il pericolo concreto ed attuale di tale danno, con la precisazione che qualora tale pericolo possa essere eliminato, anche la contravvenzione seguirà la stessa sorte.

La valutazione dell’insussistenza del danno o del pericolo concreto ed attuale di danno compete all’organo di vigilanza che accerti l’illecito.

La p.g., constatata la contravvenzione ed accertata la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura in esame, oltre ad inviare la c.r.r. al pubblico ministero, deve a mente degli artt. 318 ter e seq.:

A) impartire al contravventore una prescrizione “asseverata” tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, dandone indicazione nella c.r.r.. Il contravventore sarà individuato nel legale rappresentante della società o dell’ente, nel direttore dello stabilimento incaricato della gestione delle questioni ambientali, nel titolare dell’impresa individuale. Qualora il contravventore sia individuato in un soggetto diverso dal legale rappresentante della società incaricata o dell’ente, copia della prescrizione è notificata o comunicata anche a quest’ultimo (art. 318 ter co. 2).

Circa le prescrizioni da impartire, va considerato che non tutti gli uffici di p.g. hanno un livello di specializzazione tale da consentire di valutare i contenuti tecnici della prescrizione da impartire al contravventore. Appare quindi opportuno che la p.g. non specializzata, acquista la notizia di fatti suscettibili di integrare una contravvenzione ambientale, prenda contatti per i necessari suggerimenti tecnici con la p.g. specializzata (es. il N.O.E. dei Carabinieri, senza escludere altre articolazioni specializzate). La prescrizione, disciplinata dall’art. 318 ter ha lo scopo di eliminare, con la “regolarizzazione”, la situazione illecita accertata e, quindi, deve consistere in un’attività idonea ad eliminare la violazione. Per tale ragione, con la prescrizione, l’organo accertatore, può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. L’organo accertatore può in ogni caso disporre il sequestro preventivo. In ogni caso tale organo deve comunicare al pubblico ministero la notizia di reato (art. 318 ter comma 4) e il pubblico ministero deve iscriverla nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.; da questo momento il procedimento è sospeso fino a quando il pubblico ministero non riceva comunicazione dell’adempimento della prescrizione impartita, ovvero del suo inadempimento. La sospensione non impedisce l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare né il sequestro preventivo (art. 318 sexies, comma 3).



La prescrizione impartita dall'organo accertatore deve essere asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia. L'uso del termine tecnicamente porta a ritenere che l'asseveramento sia necessario solo quando l'organo accertatore o la p.g. non disponga di cognizioni tecniche specifiche nel settore d'intervento. Inoltre l'esigenza di una ratifica tecnica non sarà necessaria, anche per non gravare la procedura di ulteriori passaggi burocratici, in caso di intervento da parte organi con competenza specifica (l'ARPA e le articolazioni specialistiche dei Carabinieri, della Guardia di Finanza ecc.). Egualmente non sarà necessario alcun asseveramento tecnico nel caso di prescrizioni imposte per "regolarizzare" contravvenzioni di natura formale, relative ad aspetti meramente amministrativi che non richiedono particolare cognizioni tecniche.

La legge non individua l'organo asseveratore e non specifica quale sia l'ente specializzato che dovrà convalidare le prescrizioni impartite. Si reputa al riguardo che l'ARPA debba assumere il compito in via esclusiva.

Sul piano operativo la p.g., prima di redigere il modulo con l'indicazione delle prescrizioni del caso e dei relativi tempi di esecuzione, prenderà contatti con l'ARPA per gli opportuni suggerimenti tecnici. Il termine fissato per la regolarizzazione non può essere superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario.

Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. La misura potrà consistere anche solo nel divieto di prosecuzione dell'attività.

L'imposizione delle prescrizioni è un atto della p.g., va pertanto considerata la posizione del personale che opera senza la relativa qualifica e, quindi, innanzitutto il caso in cui al rilevare l'infrazione siano direttamente gli organi dell'ARPA in sede di controllo amministrativo che, in quanto privi, della qualifica di p.g., non possono procedere autonomamente. In tal caso si ritiene che il personale ARPA dovrà chiedere ausilio ad organi di p.g. per attività di affiancamento. Resterà in capo all'ARPA la valutazione tecnica sull'applicabilità della procedura, quindi la valutazione del danno o del pericolo, le prescrizioni applicabili e i meccanismi di regolarizzazione.

Le prescrizioni, in quanto contenute, in un atto di polizia giudiziaria, non sono impugnabili in sede di giustizia amministrativa ed eventuali contestazioni dovranno essere fatte valere solo nel procedimento penale.

B) Inviare in ogni caso la c.n.r. all'ufficio del pubblico ministero (art. 318 ter co. 4)

C) Verificare se la prescrizione sia stata adempiuta nel termine fissato, prorogabile su richiesta motivata del contravventore una sola volta e per tempo non superiore a sei mesi, accertando entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine se la violazione sia stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicato nella prescrizione (art. 318 quater comma 1). Mentre per l'indicazione delle prescrizioni è previsto che la p.g. coinvolga un "ente specializzato", l'interlocuzione non è richiesta per l'adempimento delle stesse. Nel caso in cui il contravventore ha operato senza un valido titolo abilitativo, la verifica si



riduce ad accertare il successivo ottenimento. Quando la violazione è consistita in attività diversa da quella autorizzata, la valutazione sarà più complessa e potrà richiedere la consultazione con altri organi di p.g. specializzati e, per i casi più complessi, l'intervento dell'ARPA che ha asseverato la prescrizione impartita. Le prescrizioni dovranno essere accompagnate dall'indicazione di un termine di adempimento non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario che opportunamente sarà indicato dall'organo asseveratore.

D) In caso di **ADEMPIMENTO della PRESCRIZIONE**, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione (art. 318 quater comma 2). Successivamente, entro centoventi giorni dal termine indicato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma. Nel caso in cui i contravventori siano più persone, in concorso o in cooperazione fra loro, ciascuno dei coobbligati è tenuto a pagare la sanzione per l'intero, con la conseguenza che l'effetto estintivo del reato si realizzerà solo in favore di chi abbia per l'intero e nei tempi previsti, corrisposto la somma dovuta. Per provare il pagamento della sanzione in via amministrativa, è sufficiente che la p.g. trasmetta copia del versamento effettuato. Il termine di trenta giorni per effettuare il versamento è perentorio e il versamento non è rateizzabile. Un eventuale pagamento successivo non varrà ai fini della procedura di estinzione del reato, ma potrà essere valutato ai fini dell'oblazione ex art. 162 bis c.p., in linea con il disposto dell'art. 318 septies comma 3.

E) In caso di **INADEMPIMENTO della PRESCRIZIONE**, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (art. 318 quater comma 3). Tuttavia i termini di sessanta giorni per la verifica del rispetto della prescrizione, di centoventi per comunicare l'adempimento e quello di novanta per comunicare l'inadempimento, sono meramente indicativi e possono essere ridotti dalla p.g. per accelerare l'iter procedurale. Il procedimento penale, aperto con l'iscrizione della notizia di reato trasmessa dalla p.g. che ha accertato la contravvenzione ambientale ed impartito la prescrizione, rimane sospeso sino al momento in cui perviene al pubblico ministero la comunicazione da parte dell'organo di vigilanza relativa all'adempimento ovvero all'inadempimento.

Se viene comunicato che il contravventore ha adempiuto tempestivamente alla prescrizione e provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria, il reato si estingue e il pubblico ministero chiederà l'archiviazione, in caso contrario il procedimento e seguirà il suo iter, con le determinazioni circa lo sviluppo delle indagini e l'esercizio dell'azione penale e relative modalità.

E' quindi necessario che la c.r.t. trasmessa dalla p.g. contenga, anche nel caso di prescrizioni; tutti gli elementi necessari per valutare penalmente la condotta denunciata e la posizione del trasgressore in vista della ripresa delle indagini qualora la procedura di regolarizzazione abbia esito negativo, con conseguente necessità di disporre di una notizia di reato completa.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale ordinario di Taranto

foglio nr. sette

La disciplina prevista dall'art. 318 bis T.U.A. si applica solo ai procedimenti penali iscritti successivamente al 28.5.2015, data di entrata in vigore della L. 68/15.

La legge non indica l'ente al quale debba essere versato l'importo previsto in caso di "regolarizzazione", limitandosi a prevedere che "quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa".

L'espressione "in via amministrativa" esclude che si tratti di sanzione penale da pagare in via giudiziaria, ma non identifica l'autorità amministrativa, centrale o locale, destinataria del versamento.

Si ritiene che, per l'individuazione dell'ente o degli enti destinatari del versamento delle somme per sanzioni amministrative relative alla "regolarizzazione" delle contravvenzioni in materia ambientale, debba trovare applicazione l'art. 29 quattordecies D.L.vo 152/2006 che contiene indicazioni di carattere generale riguardanti "le violazioni previste dal presente decreto".

Il comma 12 prevede che "Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti" ed il comma 13 precisa che "i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell'art. 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all'art. 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonché di cui all'art. 29-ocies, comma 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spese del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione".

Si ritiene, quindi, che le somme provento della regolarizzazione debbano essere versate al Prefetto per gli impianti di competenza statale e alla Provincia, avendo la Regione demandato a tale Ente l'intero settore della tutela ambientale.

- Tanto premesso;
- Considerato che le linee guida sulle procedure di definizione delle contravvenzioni ambientali sono state approvate nel corso della riunione dell'Ufficio in data 09/11/2017 (all.1)

DISPONE

che il presente provvedimento, da intendersi quale integrazione del piano organizzativo dell'Ufficio 2017 – 2019, sia depositato in Segreteria con avviso a tutti i Magistrati dell'Ufficio.
Esecutività a decorrere dalla data odierna 21 Marzo 2018.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale ordinario di Taranto

folio nr. otto

Il presente documento – a cura della Segreteria – viene trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio Giudiziario di Lecce, per quanto di rispettiva competenza.

Copia anche per il Sig. Procuratore Generale di Lecce e per il Sig. Avvocato Generale della Repubblica di Taranto.

Allegati documenti

Il Procuratore della Repubblica
(Carlo Maria Capristo)

La presente proposta organizzativa è stata redatta con il contributo della Dr.ssa Daniela Putignano, Magistrato coordinatore pro tempore del secondo gruppo specializzato (reti in materia ambientale e paesaggistica – malattie professionali e infortuni sul lavoro.

P.G.
(intestazione ente di appartenenza)

**Verbale di contravvenzione e prescrizione in materia di tutela
ambientale**
(artt.318 bis e seguenti dei D.Lgs.152/2006 e s.m.i.)

INDAGATI

LUOGO E DATA DEI COMMESSI
REATI

EVENTUALE DIFENSORE DI FIDUCIA

VERBALIZZANTI

Pagina 1 di 5

VERBALE DI CONTRAVVENZIONE E PRESCRIZIONE

I Sottoscritti U.P.G.
Il giorno

alle ore I

nel Comune di

via

Hanno accertato che.

Per quanto descritto si ipotizza il reato contravvenzionale

VIOLAZIONI RISCOINTRATE

<i>Digs 152/06 smi</i>	Articolo	sanionato doi Digs	Articolo
<i>Digs 152/06 smi</i>	Articolo	sanionato doi Digs	Articolo
<i>Digs 152106 smi</i>	Articolo	salzionato doi Digs	Articolo
<i>Digs 1521 (16 snzi</i>	Articolo	sanionato da/ Digs	Articolo

11 contravventore prende atto che per le violazioni di cui al presente verbale sarà inoltrata notizia di reato al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TARANTO ai sensi dell'art. 347 del C.P.P.
Salva diversa valutazione della A.G. dalle violazioni/i accertate non sembrerebbe derivare un danno o un pericolo concreto cd attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, pertanto. allo scopo di eliminare la contravvenzione si impartiscono le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

Si prescrive, ai sensi dell'art. 318 quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. di:

0 Ai sensi dell'art. 3 18 1cr del D.Lgs. 152/06 e s.n.i. quanto prescritto sarà sottoposto a valutazione dell'ARPA Ente specializzato competente nella materia trattata- per l'asseverazione tecnica

Eventuali variazioni e/o integrazioni a quanto prescritto ritenute necessarie dal predetto organo tecnico saranno notificate al contravventore

0 misure atte a far cessare situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose

A

entro il termine massimo
B entro il termine massimo
C entro il termine massimo
D entro il termine massimo

X Il contraffettore alle suindicate norme e identificato nella
Sio. nato a _____ il _____ e residente in _____

D 11 contraffettore/rellegale rappresentante iovitato a presentarsi al pio presto presso

Per l'ideificazione e l'elezione del domicilio ai seosi dell'art. 161
C.P.P.
Orario _____

Ai sensi de l'art 318 ter co2 del D.lgs/06 smi copia della prescrizione e ootificata o
coniuocata aoclie al rappresentante legale dell'eore oell'ambito o al servizio del quale opera
ilcontraffettore

NOTIZIE RELATIVE ALLA DITTA/SOCIETA'

giocoe Sociale _____
Sede _____
Titolare o Leg. pp. _____ nato a _____
Residente _____
Via _____
Oggetto della Javoraziooe _____

Proroga dc l'Ua reolarizzazione

In preseosa di specifiche e documeeate circosao, ze non imputabili al contraffettore clic
determinio ritardo ne l'Ua regolarizzazione. il termine imposto nella prescrizione potn \ essere
prorogato per una sola volta, a richiesta del contraffettore, per uD periodo DOD superiore a sei
mesi, COD provvedimento motivato che sara irmediataneDrc coniuocato al Pubblico Ministero
competeeore

Verifica dell'adempimento

Eotro e non oltre 60 (sessanta) gioroi dalla scadenza del termine fissato pci 'la regolarizzazione»
conipreosivo de l'eventuale proroga coocessa, si provvedera a verificaroe l'adempimento.
Il contraffettore provvedera ad informare questa P. G. dell'adempimento a quanto prescritto.

Pagamentoe in sede amministrativa

Net caso in cui il contraffettore abbia provveduto alia regolarizzazione mediante
adempimento a
quaoio prescritto, Dei modi e oei termini impartiti, sara ammesso al pagamento _____ in sede
amministrativa, eotro e non oltre 30 (trenta) gioroi, dell'importo complessivo di euro _____
(_____) pari ad uo quarto del massimo de l'Ua contravenziooe accertata. cosi
deteriti ioato:

- Violaziooe all'art. _____ del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. saozionato
dall'art. _____ dello stesso Decreto che prevede una ammeeoda massima pari ad euro _____
- Violaziooe all'art. _____ del D.Lgs. 152/2006 e sm.i. saozionato
dall'art. _____ dello stesso Decreto che prevede una ammeeoda massima pari ad euro _____

Pagina 4 di 5

del D.Lgs. 152/2006 e s.ni.i. sanzionato stesso Decreto che prevede una ammenda massima pari ad euro

)
del D.Ls. 152/2006 e s. in. i. sanzionato
stesso Decreto che prevede una ammenda massima pari ad euro

Estinzione del reato

L'illecito contravenzionale] accertata se si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita, con le modalità e nei termini imposti, e provvede al pagamento in sede amministrativa della somma sopra specificata.

In relazione a quanto precede:

- Entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine fissato per la prescrizione, compressa eventuale proroga, questa P.G. comunicherà al P.M. l'adempimento della prescrizione e l'avvenuto pagamento in sede amministrativa, ai fini della estinzione della contravvenzione
- Qualora risulti l'inadempimento della prescrizione nei modi e nei tempi impartiti, questa P.G. ne darà comunicazione al P.M. ed al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine imposto per l'adempimento.

Una copia del presente verbale viene consegnata:

Al Signor il
nato a residente in

e Violazione all'art. dello
dal l'art.

• Violazione all'art. dello
dall'art.

via

che si qualifica
come
ed è identificato a mezzo di ti
Rilasciato dal il

All'interessato presente, è stato dato avviso che può farsi assistere dal difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96 e seguenti del c.p.p. e 114 delle norme di attuazione.

Interessato non presente.

Rilievi fotografici: si allegano n. fotografie.

IL DICHIARANTE

UU.PP.GG. VERBALIZZANTI

Pagina 5 di 5